



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per l'individuazione di un SOGGETTO ATTUATORE per la co-progettazione e la gestione del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR ORDINARI) di cui al D.M. dell'Interno del 10/082016.

CIG.: **738040460C**

CPV: 85311000-2 (Servizi di assistenza sociale con alloggio).

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Chioggia (di seguito "Comune") intende candidarsi alla gestione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria, nell'ambito di un progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). Per tale ragione è alla ricerca di un SOGGETTO ATTUATORE che possa coadiuvarlo nell'elaborazione del progetto e sua eventuale attuazione nel caso di approvazione da parte del Ministero dell'Interno.

Pertanto, la procedura è finalizzata alla selezione di un soggetto in possesso dei necessari requisiti e capacità per divenire partner del Comune di Chioggia nel quadro del Sistema SPRAR, di cui al D.M. dell'Interno 10 agosto 2016, in grado di prestare servizi specialistici consistenti in:

- 1) attività di co-progettazione del servizio finalizzato all'accoglienza nella rete **SPRAR ORDINARI** (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) e supporto e assistenza completa e fattiva al Comune di Chioggia per la partecipazione al bando, secondo le condizioni, gli standard, le linee guida, i criteri, i parametri, i formulari e procedure stabilite dalle normative nazionali e regionali;
- 2) successivamente, se il Ministero dell'Interno deciderà di accogliere la candidatura al finanziamento, organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e attività previste nel progetto SPRAR, così come approvato dal Ministero dell'Interno;
- 3) predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea per conto del Comune di Chioggia e di qualsiasi altro impegno a carico dell'Ente, compresa la gestione della banca dati;
- 4) provvedere autonomamente a tutti gli aspetti legali, sostanziali e attuativi relativi all'uscita degli ospiti dallo SPRAR quando stabilito.

La procedura verrà pertanto perfezionata in fase contrattuale esclusivamente a seguito di formale attribuzione al Comune di Chioggia del finanziamento del progetto SPRAR. Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività preparatorie e di progettazione.

ART. 2. – ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA

Si precisa che le fasi della procedura di coprogettazione sono le seguenti:

- A) SELEZIONE mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016. La selezione del candidato avverrà con le modalità descritte nel presente CSA e nel disciplinare di gara, in particolare per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, ed i criteri e punteggi di valutazione.
- B) SVOLGIMENTO dell'attività di coprogettazione con il soggetto individuato, nel rispetto delle Linee guida di cui al DM 10 agosto 2016. Il soggetto dovrà produrre ogni documento richiesto dal Comune e collegato alla partecipazione all'avviso pubblico del Ministero dell'Interno;

C) **CONVENZIONAMENTO** tra il Comune di Chioggia e il Soggetto Gestore a seguito dell'acquisizione del finanziamento, per disciplinare la realizzazione e gestione dei servizi di accoglienza integrata e i rapporti di carattere organizzativo ed economico con i soggetti del partenariato territoriale.

Prima della sottoscrizione della convenzione il Soggetto individuato dovrà dimostrare, a partire dalla data del confermato finanziamento e avvio del progetto:

- di avere avuto acquisito la disponibilità delle unità immobiliari per civili abitazioni situate nel territorio del Comune per complessivi n. 30 posti di accoglienza;
- di avere una sede operativa nel territorio del Comune.

La convenzione regolerà, oltre le specifiche relative al Progetto risultante dalla coprogettazione:

1. le disposizioni di carattere generale quali: oggetto, durata, normativa di riferimento, valore del progetto;
2. le disposizioni relative al personale;
3. la disciplina contrattuale;
4. le garanzie e coperture assicurative;
5. la disciplina economica.

ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO

Il valore annuo del progetto è stimato in € 427.050,00 IVA compresa. Il valore delle attività è determinato dai seguenti parametri:

- Costo presunto procapite/die: € 39,00
- Nr ospiti SPRAR: 30
- Nr anni di servizio: 3

Il costo totale del progetto è quindi stimato in **€ 1.281.150,00** IVA compresa per il triennio di riferimento, di cui il 95% finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo ed il 5% a titolo di cofinanziamento da parte del Comune di Chioggia.

Si precisa che l'importo di cofinanziamento del Comune di Chioggia verrà imputato per sostenere i seguenti costi:

- costi sostenuti per la gara espletata per individuare il soggetto attuatore (spese da corrispondere alla Stazione Unica Appaltante di Venezia, contributo ANAC, spese di pubblicità, spese per la Commissione, ecc.);
- spesa per il Revisore Indipendente;
- costo valorizzato relativo alle prestazioni lavorative del personale del Comune, finalizzate alla gestione ed attuazione delle attività progettuali Sprar.

Tenuto conto di quanto sopra detto il valore stimato dell'appalto per il triennio di riferimento è complessivamente calcolato in ragione di **€ 1.159.135,71** al netto dell'IVA (se e nella misura in cui è dovuta).

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui al combinato disposto dell'art. 97 d. lgs 50/2016 e dall'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008, in quanto pari a 0,00.

ART. 4 – AMBITI DI COPROGETTAZIONE

Le azioni su cui verterà la coprogettazione, individuate alla luce dei principali aspetti innovativi del DM 10 Agosto, sono:

- a) la modulazione del budget / piano economico-finanziario, ed organizzazione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela, con particolare riferimento alla prescrizione della voce di spese per i servizi di integrazione;
- b) l'articolazione e/o migliore qualificazione dei servizi minimi garantiti per l'orientamento, l'accompagnamento e l'accesso integrato ai servizi del contesto territoriale di Chioggia (con particolare rilevanza a quelli sociali, scolastici e linguistico-culturali; lavorativi, formativi e di qualificazione professionali; abitativi; legali e sanitari).

c) L'individuazione delle strutture e dell'equipe

Il progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati promosso dal Comune si inserisce all'interno del sistema S.P.R.A.R. ADULTI per n. 30 posti, offrendo servizi di accoglienza integrata nel territorio del Comune di Chioggia.

Categoria: Ordinaria, Titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 30, singoli o con il rispettivo nucleo familiare.

Il progetto SPRAR di cui al presente capitolato dovrà sostanzarsi nei servizi indicati di seguito, da prestare a favore delle persone richiedenti asilo che il Ministero affiderà al progetto di accoglienza, ponendo un forte accento sull'aspetto territoriale e sulle reti, come tratto distintivo e qualificante in considerazione dei servizi minimi da garantire, contemplati dalle Linee Guida allegate al predetto Decreto Ministeriale, consistenti in:

- a) mediazione linguistico - culturale;
- b) accoglienza materiale;
- c) insegnamento di base della lingua italiana;
- d) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- l) tutela psico-socio-sanitaria.

Finalità, obiettivi, contenuti essenziali del servizio, caratteristiche e specifiche tecniche da erogare agli utenti SPRAR sono definiti nella parte II del D.M. Interno del 10 agosto 2016 "Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)", artt. dal n. 29 al n. 40 "LINEE GUIDA PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELLO SPRAR".

4.1 STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

In particolare, la ditta dovrà reperire, organizzare e gestire gli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari per n. 30 posti.

A questo proposito il Comune con deliberazione giunta n. 114 del 12/06/2017 "Atto di indirizzo per adesione al Sistema S.P.R.A.R." ha stabilito che il supporto alloggiativo dei migranti dovrà essere fornito dal Soggetto Attuatore con il rispetto del requisito della omogenea diffusione sul territorio comunale, escludendo, tuttavia, dalla collocazione, le zone di maggiore affluenza turistica.

Tutti i costi e le utenze degli alloggi reperiti sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa ha l'obbligo di:

- reperire alloggi completamente e adeguatamente arredati da adibire all'accoglienza di n. 30 richiedenti/titolari di protezione internazionale nel territorio del Comune di Chioggia;
- reperire dette abitazioni prediligendo quelle ubicate nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato;
- rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;
- predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto di eventuali soggetti particolarmente vulnerabili che potranno essere accolti;

- predisporre un “regolamento” interno all’abitazione e un “contratto di accoglienza” individuale, così come delineati dal “Manuale operativo” e tutti gli altri strumenti gestionali previsti sia obbligatori che opzionali;
- realizzare, qualora le fermate dei servizi pubblici fossero a una distanza superiore al chilometro, un servizio di navetta, organizzato in modo tale da essere funzionale alle esigenze dei beneficiari e del progetto territoriale stesso. Nel caso in cui, invece, il servizio di trasporto pubblico sia per frequenza e orari non funzionale a dette esigenze, prevedere e realizzare altre forme di trasporto integrative.
- gestire in modo tempestivo possibili situazioni di conflitto che possono sorgere con il vicinato e gruppi di cittadini, programmare e realizzare incontri di quartiere, tavole rotonde conversazioni pubbliche finalizzate a promuovere una civile convivenza.
- fornire biancheria ed effetti lettereci composti da materasso, cuscino, lenzuola, federa e coperte (incluso il servizio di lavanderia), prodotti per l’igiene personale in quantità sufficiente e che rispettino le esigenze individuali, provvedendo anche al loro ricambio.
- provvedere ad iscrivere al ruolo della tassa rifiuti le strutture comunicando il numero degli utenti presenti e le relative variazioni durante l'anno
- Provvedere con tempestività a interventi di ripristino di eventuali danni procurati a terzi o alla comunità da parte degli ospiti.

L’impegno da parte del soggetto attuatore ad avere la disponibilità suddetta, dovrà essere dichiarato al momento della presentazione dell’offerta di cui al presente Capitolato, sottoscritto dal legale rappresentante, come specificato nel disciplinare di gara.

L’aggiudicatario in caso di approvazione e finanziamento da parte del Ministero dell’Interno del progetto, dovrà avere al momento dell’inizio dell’attività la disponibilità giuridica a titolo di proprietà o altro diritto reale o personale derivante da accordo scritto di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente all’accoglienza di 30 richiedenti/titolari di protezione internazionale del progetto territoriale del Comune di Chioggia.

In mancanza di tale disponibilità decadrà dall’aggiudicazione e il Comune potrà procedere all’assegnazione della realizzazione del progetto approvato dal Ministero secondo la graduatoria esito della procedura.

4.2 EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

L’équipe multidisciplinare deve garantire un *approccio olistico* volto a favorire la presa in carico della singola persona nella sua completezza, a partire dall’identificazione e valorizzazione delle sue risorse individuali.

Ogni persona ospitata nello SPRAR deve essere interessata e partecipe di un progetto personalizzato finalizzato al raggiungimento dell’autonomia personale, del quale l’aggiudicatario cura la documentazione tecnico-professionale e la cartella utente, accessibile ai referenti comunali.

L’elaborazione di tale progetto mira a superare una concezione assistenzialista dell’accoglienza, sollecitando e supportando il beneficiario nel partecipare attivamente alla definizione di un proprio progetto di vita autonomo che possa trovare una realizzazione nell’uscita dal progetto di accoglienza.

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di garantire:

- **un’équipe multidisciplinare** con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale operativo SPRAR. E’ necessario che l’équipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma;
- la presenza di un coordinatore del progetto con esperienza almeno biennale, risultante dal curriculum presentato in sede di offerta, in coordinamento e gestione del personale, progettazione e rendicontazione;
- referente amministrativo/contabile in grado inoltre supportare ed assistere il Comune di Chioggia nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica e cartacea necessaria per la gestione del progetto

- garantire obbligatoriamente all'interno dell'équipe la presenza delle seguenti figure professionali: assistente sociale, educatore professionale, psicologo, operatore socio-sanitario (OSS) e consulente legale, nonché il supporto di mediatori culturali e linguistici.
- garantire gestione dell'équipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro;

4.3 - SEDE OPERATIVA

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi alla data della domanda di partecipazione, a dotarsi di una sede operativa posta nel Comune di Chioggia a partire dal momento del confermato finanziamento del progetto.

La sede operativa situata nel Comune di Chioggia dovrà essere dotata di almeno una *work station* con connessione internet nonché di una linea telefonica/fax.

Il soggetto attuatore dovrà garantire in tale sede la presenza di almeno un proprio operatore al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del progetto e ridurre al minimo i tempi di interventi nei confronti dei beneficiari.

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti partecipanti, oltre a possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dovranno possedere i seguenti requisiti:

5.1 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale

- a) avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un **fatturato globale annuo** (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) di importo non inferiore ad € 1.000.000,00 (pari quindi a € 3.000.000,00 per il triennio considerato) Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività effettivamente prestata. Tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.
- b) possesso di pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti e titolari di protezione internazionale nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, c. 3, del D.Lgs. 25 /2008.

A questo proposito il concorrente dovrà dichiarare di avere eseguito nell'ultimo triennio (2015-2017), **almeno n. 1 servizio identico** a quello oggetto del presente appalto, prestato a favore di amministrazioni pubbliche, per un importo complessivo non inferiore ad **€ 1.159.135,71** Iva esclusa, con indicazione della data di svolgimento, dell'importo e del committente.

Si precisa che di tali servizi di accoglienza, integrazione e tutela, così come descritti al DM 10 agosto 2016, dovrà essere documentato il buon andamento (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori), e dovranno riportarsi indicazioni, per ciascun servizio, di importi, date e destinatari, comprovate da attestazioni rilasciate e vistate dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.

Ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016, i requisiti suddetti requisiti possono essere forniti mediante dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000.

5.2 Ulteriori requisiti

I concorrenti alla gara devono:

- a) produrre una dichiarazione in cui si impegna, entro 15 giorni dalla data del confermato finanziamento ed avvio del progetto, ad avere la disponibilità di una sede operativa nel Comune di Chioggia;
- b) produrre una dichiarazione in cui si impegna, entro 15 giorni dalla data del confermato finanziamento ed avvio del progetto, ad avere la piena e regolare disponibilità di appartamenti opportunamente arredati e attrezzati nel territorio del Comune di Chioggia in numero sufficiente ad ospitare i 30 ospiti, secondo gli standard previsti dal "Manuale operativo SPRAR".

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

- *Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al precedente paragrafo 5.1 a (fatturato globale annuo), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria/capogruppo e in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle imprese mandanti.*
- *Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 5.1 b (servizi identici), deve essere soddisfatto ai sensi dell'art. 21 commi 3, 4 e 5 del D.M. 10/08/2016, da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio.*

ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Trattasi di affidamento nell'ambito dei servizi sociali di cui all'allegato IX D. Lgs n. 50/2016. L'appalto non è suddivisibile in lotti e non sono ammesse varianti. Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una sola parte dei servizi oggetto della presente gara.

Al presente appalto pubblico di servizi è applicata la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con la specificazione di cui al comma 7 " *L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi*".

Pertanto il punteggio complessivo massimo attribuibile è di **100** punti da assegnarsi esclusivamente alla sola offerta tecnica.

OFFERTA TECNICA (max 100 punti)

La Ditta deve proporre un **progetto tecnico gestionale** analitico che preveda una programmazione dei servizi, per l'intera durata dell'appalto, in aderenza con le indicazioni contenute nel presente capitolato.

L'offerta tecnica sarà quindi valutata in sede di gara sulla base dei seguenti criteri:

	Descrizione	Criteri motivazionali	Peso max attribuito al criterio
1)	<p>QUALITÀ ED ORGANIZZAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</p> <p>Il concorrente deve descrivere l'aderenza della proposta progettuale a risultati attesi e attività / servizi richiesti dal presente capitolato, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida dello SPRAR</p>	<p>Saranno valutati positivamente i seguenti elementi:</p> <p>a) Modalità organizzative e operative previste per l'attuazione complessiva degli interventi, concretezza dei risultati attesi: max punti 10;</p> <p>b) Rispondenza della proposta alle Linee guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di: accoglienza materiale, mediazione linguistico-culturale, orientamento e accesso ai servizi del territorio, orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo, orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale , orientamento e accompagnamento legale, tutela psico-socio-sanitaria: max punti 15;</p> <p>c) Complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio, nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari: max punti 5;</p> <p>d) Procedure di monitoraggio, gestione e controllo previste per l'attuazione del progetto: max punti 5;</p>	35
2)	<p>EQUIPE MULTIDISCIPLINARE</p> <p>Il concorrente deve descrivere la struttura organizzativa prevista per la realizzazione del progetto, che sarà valutata al fine di stimare se la qualità e la quantità delle risorse messe a disposizione consentano una gestione adeguata del progetto finanziato, in grado di esprimere professionalità e competenze specifiche nella gestione dei diversi servizi da attuarsi</p>	<p>Sarà valutata positivamente la rappresentazione della propria organizzazione, strutturata ai fini della gestione progettuale complessiva del progetto proposto</p> <p>In particolare saranno valutati i seguenti elementi:</p> <p>a) Esperienza (almeno biennale) e completezza dell'equipe multidisciplinare, sia in termini qualitativi che quantitativi. In particolare dovrà essere evidenziata la valutazione qualitativa di <u>non più di 10 figure strategiche</u> come previste al punto 4.2 del presente capitolato: max punti 10;</p> <p>b) curriculum coordinatore, indicazione dell'esperienza specifica in coordinamento e gestione del personale, progettazione e rendicontazione: max punti 5;</p> <p>c) attività e strumenti di gestione, modalità organizzativa delle attività di coordinamento, supervisione, etc; max punti 3;</p> <p>d) Piano di formazione ed aggiornamento degli operatori: max punti 3;</p> <p>e) garanzia della continuità di presenza del personale impegnato: efficacia delle modalità e tempistiche di sostituzione delle figure strategiche: max punti 4;</p>	25
3)	<p>UNITA' ALLOGGIATIVE</p> <p>Proposte di adeguata soluzione dell'accoglienza, anche attraverso la promozione dell'auto-attivazione degli ospiti secondo modalità adeguate alle consuetudini proprie delle comunità locali che accolgono.</p>	<p>Le unità immobiliari dovranno assicurare, oltre agli standard previsti dal "Manuale operativo" SPRAR , una capacità ricettiva contenuta, volta ad agevolare l'integrazione dei beneficiari con il contesto territoriale che li ospita, e la possibilità di promuovere un'adeguata autorganizzazione, ancorché puntualmente monitorata, della routine quotidiana dei richiedenti asilo.</p> <p>In particolare saranno valutati i seguenti elementi:</p> <p>a) ipotesi di lavoro che assicura il più basso quoziente distributivo complessivo degli ospiti per unità abitativa (tot. ospiti / tot. unità abitative): max punti 10;</p> <p>b) ipotesi di lavoro che descrive il miglior modello organizzativo della convivenza all'interno delle unità abitative, inteso anche come strumento di apprendimento pratico delle pratiche quotidiane delle comunità ospitanti (organizzazione della cura degli spazi, delle modalità della refezione, ecc.): max punti 10;</p>	20
4)	<p>RETE E COLLABORAZIONI</p> <p>Il concorrente deve illustrare le sinergie con il tessuto sociale e la propria capacità di coinvolgimento della rete territoriale di sostegno tramite protocolli di collaborazione, partenariati o lettere di intenti con i</p>	<p>Sarà valutata positivamente la capacità di attivare proposte coerenti con i bisogni dei beneficiari e dei territori che li ospitano, e di interazione con la rete territoriale di riferimento per facilitare la fruibilità dei servizi di accoglienza integrata.</p> <p>In particolare saranno valutati i seguenti elementi:</p>	20

<p>soggetti istituzionali e delle organizzazione del Terzo Settore (associazioni di promozione sociale e organizzazione di volontariato che possono favorire e facilitare la realizzazione di percorsi di integrazione sociale anche attraverso iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo, etc).</p>	<p>a) sviluppo di efficaci ed avanzate modalità in materia di formazione linguistica ed educazione civica, ai fini di favorire i processi di inclusione e di prevenire situazioni di criticità con le collettività locali. Valorizzazione delle azioni che maggiormente integreranno la mediazione culturale con l'apprendimento linguistico della lingua italiana: max punti 10;</p> <p>b) capacità di creare una rete di collaborazione con il tessuto sociale, tramite protocolli operativi, partenariati o lettere di intenti con soggetti istituzionali e del terzo settore, coerenti e funzionali all'attività di accoglienza e integrazione (es. convenzioni e/o protocolli d'intesa e/o partenariati stipulati con Associazioni del territorio, Enti di formazione, altri soggetti del terzo settore, etc.): max punti 10;</p>	
PESO TOTALE		100

Regole redazionali: *l'operatore economico dovrà presentare una relazione di massimo n. 30 facciate, con testo scritto in carattere ARIAL, dimensione 10; interlinea 1,5, max 40 righe per facciata strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui ai suindicati criteri e sub-criteri di valutazione e munita di apposito indice che non viene computato nel numero massimo di cartelle ammesse. Il testo eccedente i suddetti limiti non verrà preso in esame dalla Commissione giudicatrice.*

Soglia di sbarramento saranno ritenuti idonei gli O. E. che avranno ottenuto un punteggio complessivo di almeno 60 punti.

Al fine di rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi agli elementi da valutare la Commissione giudicatrice procederà ad assegnare per gli elementi sopra elencati un giudizio tra quelli sotto riportati, al quale corrisponde il rispettivo coefficiente.

Ogni Commissario provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti giudizi:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
IRRILEVANTE	nel caso di trattazione assente che denota nulla o assenza di rispondenza con le aspettative.	0,0
INSUFFICIENTE	nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; mancanza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, non in linea con gli standard richiesti	0,2
SUFFICIENTE	nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, in linea con gli standard richiesti	0,4
BUONO	nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti	0,6
OTTIMO	nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti	0,8
ECCELLENTE	nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; concreta fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti	1,0

La somma dei punteggi attribuiti a ogni singolo item di valutazione determinerà il punteggio totale attribuito al progetto tecnico.

SCHEMA DI CONVENZIONE

Schema di convenzione per la gestione e la realizzazione delle attività progettuali per l'accoglienza - Cat. Ordinari

Tra

Il Comune di Chioggia , di seguito Comune, (codice fiscale 00621100270), con sede legale in Chioggia, rappresentato dal Dirigente ***** , in esecuzione del provvedimento *****

e

l'Operatore Economico individuato

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La convenzione ha per oggetto l'attività di accoglienza e percorsi di autonomia ed integrazione socio-lavorativa sul territorio del Comune di Chioggia di **n. 30 richiedenti asilo e rifugiati - Categoria ORDINARI**.

Le attività ed i servizi, saranno realizzate tenendo conto:

- delle indicazioni e delle procedure previste dal "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria";
- del "Manuale unico per la rendicontazione SPRAR. Criteri per la rendicontazione dei contributi erogati dal Ministero dell'Interno in favore degli enti locali inseriti nella rete SPRAR, ai sensi dell'art. 1, sexies della Legge 39/1990, come introdotto dall'art. 32, della Legge 189/2002" per quanto attiene alla rendicontazione delle spese così come predisposti dal Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
- del "Patto di accoglienza" proposto nel Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria del Servizio Centrale, che verrà tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti per poi essere sottoscritto e condiviso da ogni beneficiario accolto.
- del progetto SPRAR approvato dal Ministero, allegato alla presente Convenzione, per la realizzazione dei servizi indicati di seguito, da prestare a favore delle persone richiedenti asilo che il Ministero affiderà al progetto di accoglienza:
 - a) mediazione linguistico - culturale;
 - b) accoglienza materiale;
 - c) insegnamento di base della lingua italiana;
 - d) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
 - e) formazione e riqualificazione professionale;
 - f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
 - g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
 - h) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
 - i) orientamento e accompagnamento legale;
 - j) tutela psico-socio-sanitaria.

I servizi dovranno garantire altresì:

- a) aggiornamento e gestione della banca dati;
- b) creazione di equipe multidisciplinare;
- c) trasferimenti;
- d) relazioni, schede di monitoraggio e presentazione di rendiconti finanziari;
- e) raccolta, archiviazione e gestione dati.

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DEI SERVIZI

Il contratto avrà durata triennale.

La data di inizio e di conclusione del progetto sarà fissata dal Ministero in sede di approvazione delle procedure per l'assegnazione dei finanziamenti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, di ordinare le esecuzioni delle prestazioni nelle more della stipulazione della Convenzione; in tal caso l'aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio al servizio agli stessi patti e condizioni, così come risultanti dalla propria offerta.

ART. 3 - PERSONALE

L'O.E., tenuto conto della normativa di settore, e nel rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalla norme in materia di previdenza e assistenza, si impegna a mettere a disposizione il numero di operatori congruo allo svolgimento del servizio in oggetto, rispetto alle previsioni contenute nel bando di gara, con comprovata esperienza professionale e in possesso dei requisiti di onorabilità.

Il personale del O.E. impegnato nell'appalto è tenuto ad osservare per quanto possibile il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Chioggia.

L'O.E. si impegna ad eseguire gli interventi ed i servizi previsti nell'ambito della convenzione e comunque riconducibili al progetto SPRAR di cui all'oggetto, impiegando personale con competenze educative e psicologiche e/o adeguata esperienza nel settore o con specifica qualifica professionale in ambito di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati, nonché a promuovere la partecipazione ad iniziative di aggiornamento formativo per ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità, anche attraverso la partecipazione alle iniziative organizzate dal Servizio Centrale SPRAR e dal Ministero dell'Interno.

Si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Clausola sociale (art. 50 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)

L'O.E., nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, dovrà garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs n. 81/2015.

3.1 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

A) OBBLIGHI DEL GESTORE DEL PROGETTO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Il Gestore del Progetto si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Dovrà inoltre rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 17 della L. 68/1999.

Si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il gestore del servizio anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il gestore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

In caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, L'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il gestore può anche utilizzare personale con un rapporto di lavoro autonomo. In tal caso, comunica preventivamente l'utilizzo di tale personale e, in ogni caso, l'utilizzo di lavoro autonomo può avvenire solo nel pieno rispetto della normativa vigente. Si precisa che, in attuazione a quanto suddetto, il gestore deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 81/00.

Il gestore si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato alla stazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione comunale.

B) OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLA DITTA – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

Tra gli obblighi derivanti dal presente contratto si evidenzia che il comma 3 dell'art. 2 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) prevede l'estensione, per quanto compatibile, degli obblighi previsti dal codice "ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione".

C) VERTENZE SINDACALI ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 N. 146 e successive modifiche e integrazioni ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE AGGIUDICATARIO

Il soggetto proponente dovrà ottemperare alle seguenti disposizioni specifiche:

1. effettuerà la gestione del servizio a mezzo di personale ed organizzazione propri. In ogni caso manterrà l'Amministrazione indenne da qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente appalto, sollevando con ciò la stessa e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
2. l'Amministrazione è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'aggiudicatario, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto;
3. sarà tenuto all'uso e conduzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature messi a disposizione dell'utenza con la massima cura e diligenza, assumendo piena responsabilità civile e patrimoniale a tale titolo;
4. dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori;
5. in materia antinfortunistica dovrà affiggere in tutti i locali, compresi quelli adibiti alla preparazione e alla cottura degli alimenti, adeguati cartelli riportanti le principali norme di prevenzione degli infortuni;
6. in ogni momento dovrà, a semplice richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
7. garantire il rispetto delle norme igienico – sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni delle competenti autorità;
8. provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione degli interventi migliorativi formulati in sede di gara;
9. provvedere ad iscrivere al ruolo della tassa rifiuti le strutture comunicando il numero degli utenti presenti e le relative variazioni durante l'anno;

10. fornire qualsiasi presidio, strumento, ecc. idoneo a garantire la permanenza e la vita ordinaria delle persone nelle strutture abitative;
11. gestire tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla realizzazione del progetto;
12. trasmettere, almeno 10 giorni prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo degli operatori titolari e dei sostituti;
13. far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali;
14. In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, informare l'amministrazione con un preavviso di almeno 10 giorni, come previsto dalle vigenti leggi (art. 2, comma 5, legge n. 146 del 12.06.1990);
15. assicurare con i propri operatori di base le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali;
16. individua un responsabile amministrativo per i servizi affidati, che risponda dei rapporti contrattuali con l'amministrazione, che rappresenti la figura costante di riferimento per tutto quanto attiene alla gestione dei servizi in appalto. Detto responsabile amministrativo, il cui costo è compreso nel valore complessivo di aggiudicazione dell'appalto, deve garantire la reperibilità per la fascia oraria dei servizi; Gestire e organizzare dal punto di vista amministrativo ed organizzativo, l'attività oggetto dei servizi; Tenere rapporti con il responsabile comunale; Garantire l'attuazione del progetto tecnico presentato in sede di gara; Seguire tutte le attività di rendicontazione.
17. Il servizio dovrà essere garantito mediante l'impiego di personale idoneo ed in possesso di idonei titoli di studio e/o professionali. Nella gestione del servizio l'Aggiudicatario deve garantire la presenza di unità di personale adeguato sotto il profilo della unità e adeguatamente formato e preparato; il personale dovrà essere in possesso dei titoli di studio e/o professionali per ogni profilo impiegato. Prima dell'avvio del servizio dovrà essere fornito elenco del personale impiegato con qualifica e curricula relativi;
18. è tenuto a limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare un elevato turn-over sull'utenza. Deve comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione dei servizi del presente appalto;
19. si impegna a garantire la corretta tenuta e l'invio mensile del registro presenze all'Ufficio Competente per il controllo; redige relazione consuntiva annuale dettagliata sull'attività complessiva svolta e una relazione trimestrale, ove vengano specificati gli interventi effettuati, l'andamento complessivo del progetto educativo programmato, le proposte di modifica in base ai bisogni dell'utenza e le osservazioni ritenute importanti per il buon andamento del servizio;
20. verifica periodicamente, previa accordo con l'amministrazione, il grado di soddisfazione del servizio da parte dell'utenza;
21. con oneri a proprio carico, fornisce all'A.C. tutta la documentazione debitamente compilata relativa alle attività di rendicontazione previste da progetto e richieste dal Ministero dell'Interno. Tale documentazione dovrà essere consegnata all'amministrazione nei tempi adeguati che consentano la verifica della stessa e l'inoltro al Ministero nei termini prefissati;
22. è tenuto a garantire in ogni momento il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati, per quanto concerne tutte le informazioni relative agli utenti del servizio, di cui verrà a conoscenza il proprio personale durante tutta la durata dell'appalto. Il trattamento di tali dati dovrà essere finalizzato esclusivamente alle attività previste dal presente bando. Di qualsiasi abuso sarà responsabile il medesimo soggetto gestore;
23. garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale Sprar. E' necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma. Deve essere garantita la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto ed in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza. Garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni

periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna all'equipe di progetto (a carattere obbligatorio) e con oneri a carico dello stesso gestore, momenti di verifica e di valutazione del lavoro svolto, ecc.

24. rispettare tutti gli obblighi derivanti dal PROTOCOLLO DI LEGALITA' del 07/09/2014 sottoscritto tra Regione Veneto, Prefetture della Regione Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto recepito con deliberazione giunta n. 238/2015
25. riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il contratto dovrà recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
- 26.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire ogni servizio ivi previsto unitamente a quanto offerto in sede di gara tramite l'offerta tecnica. Per quanto riguarda gli standard e le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela di cui ai punti precedenti si rinvia al "Manuale operativo" curato dal Servizio Centrale (disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>).

Il Comune di Chioggia si riserva il diritto di non affidare la gestione non dando così luogo all'attivazione di quanto previsto in sede di prosecuzione del progetto, ovvero di interrompere o ridurre in qualsiasi momento una o più delle attività di cui al presente CSA e di conseguenza ridurre l'importo da trasferire al soggetto gestore, in conseguenza di interruzione o riduzione del budget assegnato dal Ministero o per altra ragione motivata.

Nella fattispecie, il servizio di che trattasi viene inquadrato nel predetto contesto normativo.

ART. 5 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa ha l'obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall'art. 5 "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" della Legge n. 123/2007.

Nello specifico, anche per tutti i rischi non riferibili ad interferenze, resta immutato l'obbligo per il gestore di elaborare il proprio DVR e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

ART. 6 – ASPETTI ECONOMICI DEL CONTRATTO

6.1- DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA GESTIONE

L'importo complessivo presunto della gestione, calcolato su base annua, risulterà dal "Piano Finanziario Preventivo" allegato, come approvato dal Ministero.

6.2 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE DA FATTURARE - RENDICONTAZIONE

L'amministrazione si impegna a pagare entro trenta giorni dal ricevimento della fattura l'importo mensile relativo alle spese sostenute per l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati inseriti nel progetto di accoglienza e protezione. Le fatture dovranno contenere i dati riepilogativi dei servizi effettuati nel periodo di riferimento. L'O.E. manterrà presso di sé la documentazione relativa alla spesa.

L'O.E. rendiconta, a norma delle indicazioni temporali e delle modalità prescritte del Servizio Centrale dal Ministero dell'Interno, le spese effettivamente sostenute, in coerenza ed osservanza della indicazione e criteri del Manuale unico di rendicontazione del Servizio Centrale SPRAR (<http://serviziocentrale.it>). allo scopo di consentire all'Ente Locale di presentare il rendiconto ai sensi dell'art. 25 del D.M. succitato.

6.3 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Le condizioni economiche in base alle quali sarà affidata la gestione rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Al termine di ogni mese il gestore dovrà inviare regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente, relativa a ciascun servizio gestito. Ogni fattura dovrà specificare quanto indicato nell'articolo precedente.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio.

Il gestore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

6.4 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L.136/2010

Il gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nei rapporti verso l'Amministrazione.

Il gestore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Istituzione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Il gestore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare il codice identificativo gara (CIG).

ART. 7 – COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

E' a carico del Gestore ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante allo stesso nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal gestore, il quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante.

Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore del gestore da parte della Società Assicuratrice.

Il gestore provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presta servizio a qualsiasi titolo nella struttura.

La polizza assicurativa RTC/RCO, obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato. Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente della Ditta durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo al gestore.

La polizza dovrà avere almeno i seguenti massimali:

RCT € 3.500.000,00 per sinistro e per persona;

RCO € 3.500.000,00 per sinistro € 1.500.000,00 a persona

INFORTUNI € 150.000,00 per morte

€ 150.000,00 per invalidità permanente

€ 10.000,00 per spese mediche

€ 500,00 per spese di trasporto

€ diaria max 360 giorni € 50,00 al giorno

Restano ad esclusivo carico del gestore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla suddetta polizza.

Detta polizza sarà inviata all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio fornito.

Art. 8 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai fini della partecipazione alla gara d'appalto, il concorrente dovrà prestare alla stazione appaltante la **cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto**, secondo le modalità previste all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La ditta aggiudicataria, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, dovrà presentare una **garanzia definitiva** nei modi e nelle forme di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio.

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il gestore deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.

ART. 9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, dal *****, Dirigente ***** del Comune di Chioggia. L'Amministrazione, prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del gestore. In particolare, il Direttore dell'Esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 e dal nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del responsabile dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.

ART. 10 - IL REVISORE INDIPENDENTE

L'ente locale è chiamato ad avvalersi, ex art. 25 comma 2 del DM 10/08/2016, della figura di un Revisore indipendente che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di rendicontazione SPRAR». L'attività di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

Il soggetto attuatore è tenuto a collaborare con detto revisore in ogni circostanza in cui ne venga fatta richiesta.

ART. 11 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento, denominato Responsabile del servizio per conto dell'appaltatore, al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, il gestore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto e quindi inserito nell'apposito verbale di cui all'articolo successivo.

Il Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase della gestione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all'interno della società mandataria.

ART. 12 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Si prevede che la stazione appaltante possa disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
 1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 2. comporti per l'amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 2. la modifica non altera la natura generale del contratto;

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull'assetto organizzativo dei servizi in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

ART. 13 - SUPERVISIONE, CONTROLLO E VERIFICHE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

L'Amministrazione eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte del gestore. L'Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse.

In specifico tali controlli saranno effettuati dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione che procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016

Essi potranno disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- il controllo delle prestazioni effettuate: la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al progetto, parte integrante della convenzione sottoscritta
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'affidamento
- l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo sia sul piano delle attività svolte, mediante verifiche in itinere.
- il consolidamento dei livelli di qualità e di efficacia degli interventi e delle azioni previsti dal progetto;
- l'idoneità del personale a perseguire le finalità del progetto. il rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro; osservanza della normativa antinfortunistica; il regolare assolvimento degli obblighi contributivi
- l'adempimento degli obblighi fiscali.

I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati dall'Amministrazione attraverso:

- la richiesta all'Ente Gestore di report periodici sull'attività effettuata;
- la richiesta all'Ente Gestore di copia di materiali di documentazione del Servizio (relazioni di verifica, diari, schede personali, fotografie)
- osservazioni e ispezioni nei plessi all'interno dei quali si svolge l'attività, anche mediante personale esterno incaricato dall'Amministrazione;
- colloqui periodici con i responsabili e il coordinatore dell'ente gestore
- partecipazione ad incontri dei gruppi di lavoro ed agli incontri tra gli operatori dell'ente gestore alla presenza del Coordinatore dell'Ente gestore;

In relazione alla natura della prestazione, saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione al gestore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 dal ricevimento dello stesso.

Al gestore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.

Il gestore, inoltre, dovrà prevedere modi e forme di controllo sull'attività del proprio personale e dei servizi svolti ogni mese.

ART. 14 – MONITORAGGIO (di cui al dm. 10/08/2016)

Il Comune presenterà al servizio centrale per il successivo inoltrare alla Direzione centrale, la scheda di monitoraggio e la relazione di cui al comma 4 dell'art. 25 del D.M. 10/08/2016.

Il gestore, in accordo con il Comune, si impegna ad organizzare una riunione bimestrale di coordinamento, monitoraggio sullo stato di attuazione e avanzamento del progetto. Di ogni incontro si impegna a redigere verbale provvederà ad inoltrare una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione.

Il gestore si impegna a garantire un quotidiano e costante aggiornamento della banca dati dello SPRAR, come forma di monitoraggio e controllo nei confronti del Ministero dell'Interno e del Servizio Centrale.

E' fatto obbligo al soggetto gestore di trasmettere ogni mese alla Prefettura l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura, di cura e tutela, nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di sopra descritti.

ART. 15 – CONTESTAZIONI

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante del gestore. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall'amministrazione al coordinatore referente dell'Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso.

Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

ART. 16 – PENALITA'

Ove ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione le controdeduzioni di cui all'art. precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti della Ditta Appaltatrice saranno applicate le seguenti penalità. Tassativamente l'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione (vedi art. precedente)

Le penali vengono così articolate:

- 1) In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'amministrazione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese della Ditta inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;
- 2) per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara e di coprogettazione, o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.
- 3) ogniqualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale dell'Appaltatore la necessaria collaborazione durante i controlli, compresi quelli del revisore indipendente, verrà applicata una penale pari a € 3.000,00 (tremila);

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

Il Comune si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

ART. 17 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sospensione

Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Risoluzione

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, quando il responsabile dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretizzino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) quando il Comune e L'O.E., per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso: la Ditta ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, il cui importo è subordinato a quanto previsto nell'art. 6.1
- b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'O.E. per causa ad essa non imputabile;
- c) formulazione da parte del Responsabile del Procedimento di più di 2 diffide e/o richiami relativi a fatti per i quali è ravvisabile una inadempienza di particolare gravità, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- d) apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta o altre procedure derivanti da insolvenza;
- e) cessione del contratto o subappalto (non ammesso dal CSA)
- f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi della Provincia;
- g) mancato rispetto da parte dell' O.E. dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dall'appalto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- h) danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune
- i) non ottemperanza, di norma entro 10 giorni, alle prescrizioni del Comune in conseguenza dei rilievi effettuati dal Comune stesso;
- j) interruzione non motivata del servizio;
- k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza;

- l) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali e di quanto previsto dal progetto in esito alla coprogettazione ;
- m) persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dall'Amministrazione;
- n) mancato reintegro della cauzione nei termini previsti dal presente CSA

ART. 18 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 è vietato il subappalto degli interventi di accoglienza finanziati.

Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di contributo, in capo direttamente all'ente locale proponente o degli eventuali enti attuatori.

ART. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Cessione dei crediti derivanti dal contratto:

Si applica in materia l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

ART. 20 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, il Comune di Chioggia, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Chioggia è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003. La Ditta con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.

ART. 22 – DOMICILIO

L'O.E., agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Chioggia.

Art. 23 - STIPULA DELLA CONVENZIONE/CONTRATTO

Il contratto di appalto/convenzione viene stipulato con atto pubblico informatico ovvero in modalità telematica, a cura dell'Ufficiale rogante del Comune, nei termini disciplinati dall'articolo 11, comma 9, del D. Lgs n. 163/2006 e s.s.m.m.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese di contratto, comprese quelle di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto.

Ove nei termini fissati, l'aggiudicatario non si presenti per la consegna dei servizi o per la stipula del contratto, l'Ente Appaltante procederà a termini di legge all'applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni.

Il Comune si riserva di far iniziare il servizio alla Ditta aggiudicataria nelle more della stipulazione del contratto d'appalto. Le ditte concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano questa eventualità, senza opporre riserve.

Nel caso di ritardo nell'avvio del servizio, il Comune applicherà una penale a carico dell'appaltatore pari **ad € 500,00** per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale esercizio da parte del Comune del diritto potestativo unilaterale di risoluzione del rapporto contrattuale o di revoca dell'affidamento del servizio.

ART. 24 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia non composta amichevolmente, che dovesse insorgere tra l'Amministrazione Comunale e l'affidatario nell'esecuzione del contratto, è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Venezia; è esclusa la giurisdizione arbitrale.

Avverso il bando di gara è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Veneto - Sezione di Venezia secondo i termini e le modalità di cui al dlgs 50/2016 nonché del nuovo codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.

ART. 25 – NORME DI RINVIO

La presente convenzione è soggetta all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016, e dal D.M. 10/08/2016.

La Ditta è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.